



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LEggerLA, CAPIRLA, APPLICARLA

PARTE GIURIDICA

PAOLO DANESI



LO CHIAMANO TERZO SETTORE MA IN REALTA' E' IL PRIMO


Esiste un'Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone.

E' l'Italia del volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo no-profit, delle fondazioni e delle imprese sociali.

Un settore che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l'etica, tra l'impresa e la cooperazione, tra l'economia e l'ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà. E che alimenta quei beni relazionali che, soprattutto nei momenti di crisi, sostengono la coesione sociale e contrastano le tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale.


"Dalle Linee Guida per la Riforma del Terzo settore"

UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE




6, 63 MILIONI DI VOLONTARI

DI QUESTI:
CIRCA 4.14 MILIONI SVOLGONO LA LORO
ATTIVITÀ IN MANIERA STRUTTURATA
ALL'INTERNO DI ENTI DI TERZO SETTORE




CIRCA UN ITALIANO SU OTTO SVOLGE ATTIVITA'
GRATUITE A BENEFICIO DI ALTRI O DELLA
COMUNITA'




UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE

Associazionismo e Volontariato




● Associazione Non Riconosciuta ● Associazione Riconosciuta ● Altro



UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE

Cooperative e Imprese sociali



COOPERATIVE SOCIALI

 513.052
ADDETTI

 42.368
VOLONTARI

 5.000.000
BENEFICIARI

 10 MILIARDI DI EURO
VALORE DELLA PRODUZIONE

IMPRESE SOCIALI

 16.474
ADDETTI


 2.700
VOLONTARI

 229.000
BENEFICIARI

 314 MILIONI DI EURO
VALORE DELLA PRODUZIONE

UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE

Fondazioni



Cultura, sport e ricreazione Sanità

Assistenza sociale e protezione civile

Sviluppo economico e coesione sociale Istruzione e ricerca

Altri settori



91.783

ADDETTI



51.283

VOLONTARI




11,1 MILIARDI DI EURO

VALORE ANNUO DELLE ENTRATE

6.220 FONDAZIONI

- Il 18/06/2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2016, n.106 recante *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*



E a seguire i seguenti decreti attuativi:



- ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (decreto legislativo del 06/04/2017, n. 40)
- 5 PER MILLE (decreto legislativo del 03/07/2017, n. 111)
- IMPRESA SOCIALE (decreto legislativo del 03/07/2017, n. 112)
- CODICE DEL TERZO SETTORE (decreto legislativo del 03/07/2017, n. 117)
- Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale (decreto del Presidente della Repubblica del 28/07/2017)

Codice del Terzo settore

PAROLE CHIAVE

- ORGANICITA'
- FLESSIBILITA'
- PROMOZIONE E SOSTEGNO
- AUTONOMIA
- SUSSIDIARIETA'
- TRASPARENZA

Codice del Terzo settore


ORGANICITA' (1)

Riordino e revisione organica della disciplina vigente sugli enti del Terzo settore con la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle disposizioni e con indicazione espressa delle norme abrogate. Quindi, si configura come uno strumento unitario in grado di garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del Terzo settore (art. 2, comma 1, lett. *d*) della legge delega 106/2016)

**RESTA VIGENTE IL CODICE CIVILE CHE ARTICOLA GLI ENTI
NON LUCRATIVI DEL LIBRO PRIMO IN:**

- ❖ ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
- ❖ ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
- ❖ FONDAZIONI
- ❖ COMITATI

COME LEGGE SPECIALE, SI APPLICANO LE NORME DEL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE (D. Lgs. 117/17):



L'ORGANICITÀ DEL CTS SI COGLIE A PARTIRE DALL'INDICE:

- ❖ Titolo I Disposizioni generali artt. 1-3
- ❖ Titolo II Degli ETS in generale artt. 4-16
- ❖ Titolo III Del volontariato e attività di vol. artt. 17-19
- ❖ Titolo IV Delle associazioni e delle fondazioni di TS artt.
20-31
- ❖ Titolo V Di particolari categorie di ETS artt. 32-44

L'ORGANICITÀ DEL CTS SI COGLIE A PARTIRE DALL'INDICE:

- ❖ Titolo VI Registro unico nazionale del TS 45-54
- ❖ Titolo VII Dei rapporti con gli enti pubblici artt. 55-57
- ❖ Titolo VIII Della promozione e del sostegno degli ETS. artt. 58-76
- ❖ Titolo IX Titoli di solidarietà degli ETS ed altre fin. soc. artt. 77-78
- ❖ Titolo X Regime fiscale degli ETS artt. 79-89
- ❖ Titolo XI Dei controlli e del coordinamento artt. 90-97
- ❖ Titolo XII Disposizioni transitorie e finali artt. 98-104

Codice del Terzo settore

ORGANICITA' (2)

PRINCIPI ISPIRATORI

«[...] sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione [...]» (Art. 1 del CTS)

Definizione di Enti del Terzo settore

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, lo svolgimento di una o più attività di interesse generale e di utilità sociale mediante lo volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

Art. 4, comma 1)
del CTS

L'ARTICOLO 4 COMMA 1 ATTRIBUISCE AGLI ENTI DI TERZO SETTORE ALCUNE CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI:

- ❖ ESSERE NON LUCRATIVI
- ❖ ORIENTARSI A FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE
- ❖ SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
- ❖ RENDERSI UTILI CON L'AZIONE VOLONTARIA O CON L'EROGAZIONE DI DENARO, BENI O SERVIZI O TRAMITE MUTUALITA' NELLA PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI O SERVIZI
- ❖ ISCRIVERSI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE

L'ARTICOLO 4 COMMA 1 ARTICOLA GLI ENTI DI TERZO
SETTORE IN 7 BEN DEFINITE SOTTOCATEGORIE
CIVILISTICHE, CHIARAMENTE ISPIRATE DALLE LEGGE
SPECIALI PREESISTENTI:

1. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
3. ENTI FILANTROPICI
4. IMPRESE SOCIALI INCLUSE LE COOP. SOCIALI
5. RETI ASSOCIATIVE
6. SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
7. ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ALTRI ENTI PRIVATI
NON SOCIETARI (CATEGORIA APERTA)

**L'ARTICOLO 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE
DEFINISCE CON ESTREMA PRECISIONE COSA DA
OGGI LO STATO INTENDA PER ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE.**

ATTENZIONE CHE NON SI TRATTA DI UNA DEFINIZIONE
GENERICA, MA DELL'ELENCAZIONE TASSATIVA DI N.
26 CATEGORIE DI ATTIVITA'.

CHI NON INSERISCE UNA O PIU' DI QUESTE ATTIVITA'
NELLO STATUTO NON PUO' ENTRARE NEL REGISTRO
UNICO NAZIONALE

Codice del Terzo settore

ORGANICITA' (6)

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Codice del Terzo settore

ORGANICITA' (7)

- i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j)* radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k)* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l)* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m)* servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n)* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o)* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Codice del Terzo settore

ORGANICITA' (8)

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

**UNA DEFINIZIONE ESTREMAMENTE
SIGNIFICATIVA COMPRESA NELLA PRIMA PARTE
DEL CODICE E' QUELLA DI VOLONTARIO E
VOLONTARIATO, TRATTO COMUNE ANCHE SE
NON IMMANCABILE DI TUTTI GLI ENTI DI TERZO
SETTORE. (ART. 17 CTS)**

***GRANDE NOVITA': L'ARTICOLO 18 ESTENDE A
TUTTI GLI ENTI DI TERZO SETTORE L'OBBLIGO DI
ASSICURARE I VOLONTARI.***

FOCUS ODV – APS 1: definizione di ODV

Definizione di ODV nella 266:

*È considerato ODV ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti... (art. 3)
... per esclusivi fini di solidarietà. (art. 2)*

Definizione di ODV nel CTS:

Le ODV sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati... (art. 32 comma 1 CTS)

FOCUS ODV – APS 2: il lavoro nelle ODV

Il lavoro nelle ODV nella 266:

Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta (art. 3 comma 4)

Il lavoro nelle ODV nel CTS:

*Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. **In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.***

FOCUS ODV – APS 3: definizione di APS

Definizione di APS nella 383:

Sono considerate APS le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2 comma 1 l. 383/00).

Le APS si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali (art. 18/1 l. 383/00).

Definizione di APS nel CTS:

Le APS sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre APS per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volont. dei propri associati (art. 35/1 CTS).

FOCUS ODV – APS 4: il lavoro nelle APS

Il lavoro nelle APS nella 383:

Le associazioni possono, inoltre, in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati (art. 18 comma 2 l. 383/00).

Il lavoro nelle APS nel CTS:

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36 CTS).

FOCUS ODV – APS 5: definizioni ODV-APS nel CTS

Definizione di ODV nel CTS:

*Le ODV sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre ODV, per lo svolgimento **prevalente in favore di terzi** di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati... (art. 32 comma 1 CTS).*

Definizione di APS nel CTS:

*Le APS sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre APS per lo svolgimento **in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi** di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 35 comma 1 CTS).*

FOCUS ODV – APS 6: il lavoro nelle ODV-APS nel CTS

Il lavoro nelle ODV nel CTS:

Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Il lavoro nelle APS nel CTS:

*Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, **anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5**, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari **o al cinque per cento del numero degli associati** (art. 36 CTS).*

Limitazioni alle ODV: il limite nei proventi

Art. 33 comma 2:

Per Salvo quanto previsto dal comma 3, le ODV possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6.

Art. 33 comma 3:

Per l'attività di interesse generale prestata le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

IL CODICE E' FLESSIBILE PERCHE':

- *Molti aspetti sono rimandati ad un provvedimento autonomo del Governo (es. istituzione registro unico, meccanismi assicurativi, ecc.)*
- *L'elenco delle materie di interesse generale può essere aggiornato con d.p.c.m. (art. 5 comma 2 CTS)*

<i>Articoli 58-60</i>	<i>Articoli 61-66</i>	<i>Articoli 67-71</i>	<i>Articoli 72-76</i>
Consiglio nazionale del Terzo settore	Centri di servizio per il volontariato	<i>Accesso al credito agevolato</i>	Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
		<i>Privilegi</i>	<i>Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore:</i>
		<i>Accesso al Fondo sociale europeo</i>	Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
		Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche	Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
		Locali utilizzati	Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

Articoli dal 58 al 76 del CTS

**IL QUARTO PRINCIPIO DI
RIFERIMENTO È QUELLO
DELL'AUTONOMIA.**

ALL'ARTICOLO 2 È PREVISTO IL
RICONOSCIMENTO DEL VALORE
DEGLI ETS NELLA LORO PIENA
AUTONOMIA.

**IL QUINTO PRINCIPIO CARDINE
CONSISTE NELLA SUSSIDIARIETA',
VALORE DI CUI SONO PERMEATI
GLI ARTICOLI 55 E 56 DEL
CODICE DEL TERZO SETTORE.**

INFINE, LA TRASPARENZA:

- ❑ OBBLIGO DI VALUTAZIONE D'IMPATTO
- ❑ SCHEMA OBBLIGATORIO PER IL BILANCIO CONTABILE
- ❑ OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO CONTABILE
- ❑ OBBLIGO DI REDAZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE PER ETS DI GRANDI DIMENSIONI
- ❑ OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DEGLI EMOLUMENTI A DIRIGENTI ED ASSOCIATI
- ❑ RENDICONTAZIONE DEL 5X1000
- ❑ OBBLIGO DI ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI MODULATO SULLA DIMENSIONE DELL'ETS
- ❑ OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE PER ETS COMMERCIALI
- ❑ CRITERIO MATEMATICO PER DISTINGUERE ENTI NON COMMERCIALI DA ENTI COMMERCIALI (ART. 79 CTS)
- ❑ OBBLIGO DI SCRITTURE CONTABILI SALVO ETS MINORI
- ❑ E TANTO ALTRO...



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LEggerLA, CAPIRLA, APPLICARLA

PARTE GIURIDICA

PAOLO DANESI